



DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

Treviso 4 giugno 2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 27 - 2020

Oggetto: Ammortizzatori sociali: Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

La Fondazione Studi **Consulenti del Lavoro** fornisce un approfondimento relativo alle modifiche introdotte dal Decreto rilancio in materia di **ammortizzatori sociali** di cui al DL 34/2020.

1. Cassa integrazione guadagni e assegno ordinario

Per la CIGO e l'assegno ordinario sono previsti due periodi di proroga (art. 68 DL 34/2020):

- il primo per la durata di 5 settimane, da fruire entro il 31 agosto 2020, è concesso solamente ai datori di lavoro che hanno già fruito interamente del periodo concesso di 9 settimane (art. 19 DL 18/2020 convertito in Legge 27/2020);

- il secondo per la durata di 4 settimane, generalmente usufruibili nel bimestre settembre-ottobre 2020, condizionate alla sussistenza dei fondi.

Dato il carattere di “condizione di procedibilità” dell'integrale fruizione del periodo già concesso, la Fondazione ritiene necessaria la presentazione di una preliminare domanda per la richiesta di eventuali residui, in base ai principi espressi dall'INPS (Circ. INPS 20 aprile 2020 n. 58).

Sarebbe necessaria sul punto una urgente presa di posizione da parte della prassi dell'Istituto volta a semplificare la procedura di richiesta in quanto, secondo l'interpretazione normativa, sembrerebbero necessarie almeno tre distinte domande (e tre correlate autorizzazioni): una per il residuo di quanto già autorizzato, una seconda per le 5 settimane e una terza per le 4 collocabili dopo il 31 agosto 2020.

2. CIGO per le aziende già in CIGS

Anche il periodo in cui le aziende in CIGS sono abilitate a sospendere tale ammortizzatore per utilizzare la CIGO è stato aumentato, di 9 settimane (5 entro il 31 agosto 2020 e 4 nel bimestre settembre-ottobre 2020) (art. 69 DL 34/2020).



Attesa l'alternanza tra periodi di CIGO e periodi di CIGS, sarà necessaria la presentazione di istanze separate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circ. Min. Lav. 8 aprile 2020 n. 8).

3. Assegno ordinario alle aziende già in assegno di solidarietà

Non è stato prorogato il periodo di 9 settimane concesso per l'assegno ordinario alle aziende già in assegno di solidarietà (art. 21 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020).

4. Cassa integrazione in deroga

Anche per la Cassa integrazione in deroga sono previsti **2 periodi di proroga** (art. 70 DL 34/2020):

- il primo per la durata di 5 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020;

- il secondo per la durata di 4 settimane, usufruibili a partire dal 1° settembre 2020.

A differenza di quanto previsto per la CIGO, la concessione dell'ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga è subordinato alla già **avvenuta autorizzazione** del periodo precedente di 9 settimane (in Veneto 13 settimane) e non invece alla sua fruizione.

È reintrodotta l'obbligo di **accordo sindacale** anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Altra novità riguarda la **modalità di richiesta** della cassa integrazione in deroga, che deve essere effettuata **direttamente all'INPS**, senza il passaggio intermedio con le regioni (art. 71, c. 2, DL 34/2020).

Il nuovo procedimento, che verrà applicato a partire da 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto rilancio, prevede la trasmissione della domanda della proroga, per le settimane ulteriormente concesse, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

LO Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco